Polizza R.C. Auto Macchine Operatrici ed Agricole

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "KmSicuri Macchine Operatrici ed Agricole"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Macchine Operatrici, Agricole e Rimorchi per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto "massimale").

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per danni alle persone ed € 1.220.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- a terzi dalla circolazione del veicolo;
- dalla circolazione del veicolo in aree private;
- a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati):
- dal rimorchio agganciato al veicolo assicurato;
- per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
- agli indumenti ed oggetti di terzi trasportati (noleggio con conducente);
- a terzi durante le operazioni di carico da terra sul veicolo eseguite senza l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici.

Estensioni sempre comprese:

- guida con patente scaduta o in attesa di rilascio (con rinnovo/rilascio entro 120 gg dal sinistro);
- guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e massimo €

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il Fascicolo Informativo]:

Condizioni aggiuntive: Incendio, Furto e Rapina, Fenomeni Naturali, Eventi Socio-politici, Garanzie accessorie, Cristalli, Infortuni del Conducente, Tutela Legale, Ritiro patente.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- <u>i parenti ed affini entro il terzo grado</u> del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- se l'assicurato è una società, <u>i soci a responsabilità</u> illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il torro arada naridannia sasa



Ci sono limiti di copertura?

UnipolSai, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in
- danni causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni di
- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali previste nel regolamento particolare di gara;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando la stessa è affetta da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
- danni derivanti da fatti dolosi;
- danni verificatisi nelle aree aeroportuali;
- danni causati alla pavimentazione stradale per uso di cingoli o ruote non gommate.

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile), franchigie (espresse in cifra fissa) e rivalse (espresse in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Per dettagli vedasi il Fascicolo Informativo.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione R.C.A. ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia-Erzegovina, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Il frazionamento può essere anche semestrale (maggiorazione del premio 2%) o quadrimestrale (maggiorazione del 2,5%). Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge (3.000 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta. Puoi risolvere il contratto in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.